



MARIELLA LAMICELA

Ricercatrice di Diritto Privato – Università Ca' Foscari di Venezia

DIFETTO DI CORRISPETTIVITÀ E CAUSA DEL CONTRATTO: LE RAGIONI DI UNA DISTINZIONE NECESSARIA

SOMMARIO: 1. – *Le questioni sollevate dalla sentenza della Suprema Corte.* – 2. *Cenni sulla funzione normativa del requisito essenziale della causa.* – 3. *Gli equivoci legati alla valorizzazione del “concretamente voluto” dalle parti nell’indagine circa la causa del contratto.*

1. – La sentenza della Corte di Cassazione in commento esprime, come già altre volte in precedenza¹, una netta censura nei riguardi della prassi interpretativa tesa a ricavare dal mero dato dello squilibrio tra le prestazioni contrattuali, seppure di notevole entità, la nullità del relativo contratto per mancanza del requisito essenziale della causa. Tuttavia, la circostanza che il Supremo Collegio sia chiamato periodicamente a ribadire la fallacia di un simile orientamento nell’accertamento della validità di un contratto denuncia sottotraccia un persistente contrasto sul punto sia in dottrina che in giurisprudenza².

Proprio per questa ragione, forse, un maggiore approfondimento nel motivare la decisione, pur ampiamente condivisibile, di cassare la pronuncia della Corte d’Appello di Trieste avrebbe

¹ Cfr. Cass., 19 aprile 2013, n. 9640; Cass., 28 agosto 1993, n. 9144.

² È sempre più diffuso in dottrina l’orientamento interpretativo in virtù del quale la sproporzione tra le prestazioni, in quanto manifestazione di un difetto di giustificazione del sacrificio sostenuto da una parte contrattuale nei confronti dell’altra, rivelerebbe una patologia della causa del contratto e andrebbe di conseguenza sanzionato con la dichiarazione di nullità. Cfr. R. ROLLI, *Causa in astratto e causa in concreto*, Cedam, 2008, p. 14 ss.; R. LANZILLO, *Regole del mercato e congruità dello scambio contrattuale*, in *Contratto e Impresa*, 1985, p. 309 ss.; ID., *La proporzione fra le prestazioni contrattuali: corso di diritto civile*, Cedam, 2003, p. 224 ss. Come si vedrà, tale opinione sembra trovare conforto, per un verso, nella diffusa rappresentazione della causa quale “causa in concreto” ovvero “sintesi degli effetti reali che il contratto stesso è diretto a realizzare”, cfr. C.M. BIANCA, *Diritto Civile – Il contratto*, III, Giuffrè, 2000, p. 452 ss. e, in giurisprudenza, Cass. 8 maggio 2006, n. 10890; Cass. 12 novembre 2009, n. 23941. E sembra confermato, per altro verso, dal crescente rilievo normativo riconosciuto al dato dello squilibrio tra prestazioni contrattuali nell’ambito della più recente evoluzione del diritto dei contratti statale e non statale. In tal senso, cfr. S. STANCA, *Note in tema di causa nel Draft Common Frame of Reference* e nella proposta sulla *Cesl*, in *Contratto e Impresa*, n. 3/2015, p. 719 ss. Quanto all’orientamento giurisprudenziale incline a ricavare dal rapporto squilibrato tra prestazione e controprestazione la nullità del contratto per mancanza di causa, si veda la decisione di merito oggetto di censura nella sentenza in commento, Corte App. Trieste, 5 novembre 2010, con nota di L. FALTONI, *L’assenza della tendenziale equivalenza delle prestazioni come mancanza della causa contrattuale*, in *Nuove leggi civili commentate*, 2011, p. 787 ss. e con nota di M. RIZZUTI, *Nullità ed equilibrio contrattuale*, in *Giur. It.*, 2011, p. 1544. Ma vedi anche Cass. 20 Novembre 1992, n. 12401, in *Corr. giur.*, 1993, p. 174 ss. con nota di V. MARICONDA, *Trasferimenti atipici e nullità per mancanza di causa*; Cass. 1 aprile 2011, n. 7557. Escludono invece che la sproporzione tra le prestazioni dedotte in contratto rilevi ai fini dell’accertamento della sua validità, tra i tanti A. DI MAJO, voce *La causa negoziale*, in *Enc. giur. Treccani*, Roma, p. 8; R. SACCO, *Il contratto*, Utet, 1975, p. 788; M. BARCELLONA, *Della causa – Il contratto e la circolazione della ricchezza*, Cedam, 2015, p. 392 ss.

potuto contribuire a puntellare in modo più corposo la tesi secondo la quale l'iniquità dello scambio dedotta in contratto, lungi dal poter rivelare di per sé la carenza della causa del relativo patto, segnalerebbe semplicemente la necessità di un impegno rafforzato nell'attività rivolta a verificare l'esistenza e la qualità del suo fondamento causale. Vero è infatti che all'esito di tale indagine lo squilibrio tra le prestazioni contrattuali può confermarsi sintomo di un difetto strutturale del contratto idoneo e decretarne l'irrelevanza giuridica per assenza di causa. Ma vero è anche che tale valutazione può costituire solo il risultato di un accertamento che abbia escluso una diversa ipotesi: quella della ricorrenza di una ragione giustificatrice dello scambio complessa, non immediatamente percepibile perché radicata in tutto o in parte al di fuori dei termini, spesso scarni, del regolamento negoziale³. Il giudice di terzo grado avrebbe potuto allora soffermarsi più a lungo sul *discrimen* tra carenza e atipicità del requisito causale, precisando con maggior rigore i confini operativi entro i quali le determinazioni negoziali frutto dell'esercizio dell'autonomia privata *ex art. 1322 c.c.* devono considerarsi insindacabili.

Nella sentenza si chiarisce che il difetto di corrispettività tra le prestazioni può assumere rilievo giuridico solo ove esso si riveli effetto dell'approfittamento di uno stato soggettivo di particolare vulnerabilità in cui si trovi la parte contraente che ne subisce le conseguenze, come previsto dagli artt. 1447 e 1448 c.c., in relazione all'ipotesi di rescissione del contratto⁴, e dall'art. 428 c.c., in relazione all'ipotesi che si concluda un contratto in stato di incapacità naturale⁵. E si chiarisce altresì che, ove il patto tra le parti disponga un'attribuzione patrimonialmente apprezzabile a vantaggio dell'una, senza prevedere alcuna attribuzione corrispettiva a favore dell'altra, tra l'ipotesi della ricorrenza di una donazione e quella opposta della nullità per mancanza di causa non può omettersi di considerare l'eventualità che il contratto integri bensì un'ipotesi di causa gratuita, che tuttavia sia irriducibile allo schema della causa liberale tipica della donazione⁶, in quanto all'unilateralità del vantaggio negozialmente disposto corrisponderebbe comunque la soddisfazione di un interesse di controparte diverso dalla mera volontà di procurare un beneficio ad altri⁷. Non solo però non è affrontato il problema di non poco conto

³ Inevitabile in proposito il rinvio, per un verso, al fenomeno del collegamento negoziale e, per altro verso, alle diverse tecniche che l'ordinamento mette direttamente o indirettamente a disposizione dei privati per modellare alle proprie specifiche esigenze le utilità rispettivamente ricavabili dall'operazione di scambio dedotta in contratto. Sul punto, cfr. R. SACCO, *op. cit.*, p. 583 ss.; G. SICCHIERO, *Mancanza di causa, nullità e qualificazione del contratto*, in *Giur. it.*, 2011, p. 2044 ss.; G.B. FERRI, voce *Il negozio giuridico*, in *Digesto delle Disc. Priv.*, Utet, 1995, p. 78; A. RAPPAZZO, *I contratti collegati*, in *I contratti in generale*, IV, Utet, 2000, p. 31 ss.

⁴ Sulle ipotesi di sproporzione tra prestazioni corrispettive idonee ad azionare l'istituto della rescissione, da ultimo cfr. Cass., 28 gennaio 2015, n. 1651.

⁵ Sulla rilevanza giuridica dell'iniquità dello scambio in conseguenza dell'approfittamento dello stato di incapacità naturale della controparte, cfr. Cass., 30 settembre 2015 n. 19458; Corte App. Napoli, 9 aprile 2002.

⁶ Descrive la liberalità come "assenza di costrizione giuridica o anche solo morale, in chi senza corrispettivo dispone a favore di altri di un proprio diritto o si obbliga nei suoi confronti ad una prestazione di dare", F. GALGANO, *Il negozio giuridico*, in *Tratt. di Dir. Civ. e Comm.* diretto da P. Schlesinger, Giuffrè, 2002, p. 106.

⁷ Per la distinzione delle liberalità dagli atti a titolo gratuito, cfr. Cass. 5 dicembre 1998, n. 12325; Cass. 11 marzo 1996, n. 2001. In dottrina, ritiene che spesso a giustificare il "sacrificio giuridico" della parte obbligata sia un "van-

JUS CIVILE



dell'individuazione dei presupposti in virtù dei quali un contratto che vincoli in misura squilibrata le parti possa considerarsi riconducibile alla categoria della c.d. "gratuità atipica"⁸, ma si ripropone anche l'ambigua distinzione tra "prezzo meramente apparente e simbolico" e "prezzo vile" ovvero "notevolmente inferiore al valore di mercato della cosa venduta ma non del tutto privo di valore": non certo l'argomento più efficace nel contrasto dell'indirizzo favorevole a valorizzare lo squilibrato rapporto di corrispettività tra le prestazioni quale indice dell'assenza di causa del contratto che le disponga. A riguardo, si rammenta infatti che secondo l'orientamento giurisprudenziale, invero ancora molto diffuso, incline ad accreditare la distinzione sopra richiamata⁹, malgrado rimanga imprecisata la misura a partire dalla quale un prezzo cessi di essere meramente apparente e simbolico e assuma i caratteri del prezzo vile "ma non del tutto privo di valore", l'eventualità di una nullità per assenza di causa potrà essere accertata solo nel primo caso, mentre nel secondo dovrà piuttosto indagarsi la volontà delle parti di dare vita ad un contratto diverso da una mera liberalità¹⁰.

Le questioni sulle quali potrebbe essere opportuno sviluppare un supplemento di indagine sono dunque sostanzialmente due: la prima è quella dell'esatto rilievo che il difetto di corrispettività o, se si vuole, l'iniquità del contratto riveste nell'ambito di un'analisi tesa ad accertare l'assenza di vizi genetici che inficino la validità del relativo atto. La seconda riguarda invece la definizione di linee guida più certe di quelle abitualmente praticate circa il *discrimen* tra la legittima manifestazione della creatività dei privati nella definizione delle utilità da realizzare nelle proprie interazioni negoziali e, viceversa, espressioni dell'autonomia contrattuale che, in quanto sprovviste di un fondamento causale oggettivamente apprezzabile, siano destinate ad essere relegate nella dimensione dell'invalidità giuridica¹¹. Nell'uno e nell'altro caso appare indispensabile avviare l'indagine riportando brevemente l'attenzione sulla funzione normativa del requisito causale ovvero sulla ragione per la quale il legislatore del 1942 abbia ritenuto di dover subordinare alla sua ricorrenza il riconoscimento all'accordo tra le parti dell'idoneità a produrre effetti giuridicamente rilevanti. È proprio in questa prospettiva infatti che si ritiene si possa meglio comprendere la ragione della necessaria distinzione tra la causa del contratto ed il suo sinallagma, si possa accertare quando ed entro quali limiti sia rilevabile una correlazione tra tali due

taggio empirico, fattuale, apprezzabile sul piano economico", V. ROPPO, *Il contratto*, Giuffrè, 2001, p. 369 ss.

⁸ Utilizzano l'espressione "gratuità atipica", tra gli altri, U. BRECCIA, *Il contratto in generale*, III, in *Tratt. Dir. Priv. Bessone*, Giappichelli 1999, p. 23 e ss.

⁹ Cfr. Cass. 25 gennaio 1980, n. 623; Cass. 28 agosto 1993, n. 9144; Cass. 19 aprile 2013, n. 9640.

¹⁰ Correttamente ci si è chiesti che cosa accada ove il prezzo non simbolico ma pur sempre irrisorio, malgrado attenta indagine giudiziale circa la reale intenzione delle parti, rimanga incomprensibile: "forse che l'«irrisorio» merita tutela diversa dal «simbolico» o dall'«obiettivamente non serio»?". Cfr. U. BRECCIA, *op. cit.*, p. 13. Estremamente efficaci a riguardo anche le osservazioni critiche di M. BARCELLONA, *op. cit.*, p. 403 ss.

¹¹ Cfr. A. DI MAJO, *Causa del negozio giuridico*, cit., p. 1, ove, dopo aver ricordato che "la libertà di costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici è riconosciuta anche con riferimento agli scopi o funzioni in ragione dei quali i rapporti vengono creati" l'Autore precisa che tale libertà può essere esercitata "nei limiti del lecito e del rispetto dei diritti di terzi".

profili ed infine si possa provare ad ipotizzare quando ed in che senso dalla constatazione del difetto di corrispettività tra le prestazioni si possa risalire all'assenza della causa del contratto.

2. – La funzione che il legislatore del Codice Civile attribuisce al requisito essenziale della causa nella disciplina degli atti di autonomia privata è da sempre oggetto di un vivacissimo dibattito che storicamente è stato dominato dalla contrapposizione tra orientamenti rivolti a ricostruire il significato della causa negoziale in termini marcatamente soggettivi, identificandolo nel “motivo ultimo e tipico che induce il soggetto a contrarre”, ed orientamenti tesi invece ad evidenziare la strumentalità di tale requisito ad un controllo di tipo oggettivo sulla legittimità giuridica degli atti di volontà negoziale¹². A riguardo, pur non essendo questa la sede adatta ad una puntuale ricostruzione delle diverse opinioni elaborate nel tempo sulla questione, pare si possa affermare senza per questo commettere un azzardo che la principale ragione del contendere sia stata e continui ad essere, anche in base al deciso ridimensionamento del rilievo normativo che della causa sembra di recente auspicarsi da più parti¹³, la qualità del controllo che, attraverso l'indagine sul profilo causale di un contratto o di altro atto negoziale¹⁴, l'ordinamento mostra di voler esercitare sulla libertà dei privati di autodeterminare le modalità di soddisfazione dei propri interessi¹⁵. Non c'è dubbio, infatti, che, in tutte le sue differenti rappresentazioni, la causa sia sempre stata considerata come un presidio predisposto dall'ordinamento al fine di consentire l'accesso alla dimensione del giuridicamente rilevante esclusivamente ad atti di volontà meritevoli di tutela¹⁶. Il problema ha riguardato piuttosto la definizione dei parametri in base ai quali concedere o meno tale accesso, in quanto, anche quando, successivamente all'entrata in vigore del Codice Civile, l'opinione largamente maggioritaria ha definitivamente respinto ogni possibile commistione tra causa e motivi soggettivi¹⁷, riconoscendo la correttezza di una sua rappre-

¹² Cfr. R. SACCO, *Il contratto*, Utet, 1975, p. 574 ss.

¹³ Tra i più autorevoli interventi sul punto, si rinvia a J. BONELL, *Un “codice” internazionale del Diritto dei Contratti. I Principi UNIDROIT dei Contratti Commerciali Internazionali*, Giuffrè, 1995, p. 81 e, in particolare, 90; C. CASTRONOVO, *Il contratto nei Principi di Diritto Europeo*, in S. MAZZAMUTO (a cura di), *Il contratto e le tutele*, Giappichelli, 2002, p. 37 ss.

¹⁴ Ricorda che “è opinione largamente condivisa che la nozione di causa rilevi anche con riguardo ai negozi giuridici non aventi natura di contratto” A. DI MAJO, *Causa del negozio giuridico*, cit., p. 1.

¹⁵ Si è scritto in proposito che “l'intera contorta vita del concetto di «causa» è, per un aspetto o per un altro, anche storia del rapporto fra l'impegno individuale e il vincolo del diritto”. Cfr. U. BRECCIA, *op. cit.*, p. 50.

¹⁶ In tal senso depono innanzitutto la Relazione al Codice Civile del Guardasigilli (n. 603 ss.). Sul punto si è scritto autorevolmente che la causa “è un modo per guardare complessivamente al ruolo degli atti di privata autonomia (contratti e negozi) e al loro rapporto complessivo con gli interessi (individuali) delle parti e con l'ordinamento”. Cfr. A. DI MAJO, *la causa del negozio giuridico*, cit., p. 2. Altrettanto lucide le considerazioni di F. GALGANO, *Il negozio giuridico*, cit., p. 99 ss.

¹⁷ Precisa però che “se si ha riguardo alla funzione pratica che le parti hanno effettivamente assegnato al loro accordo, devono allora rilevare anche i ‘motivi’, se questi (...) siano obbiettivizzati nel contratto, *divenendo interessi che il contratto è diretto a realizzare*”, C.M. BIANCA, *op. cit.*, p. 461. Riconosce nei condizionamenti derivanti da una

JUS CIVILE



sentazione in termini oggettivi, ci si è divisi aspramente sul tipo di vaglio da operare nei confronti dell'atto negoziale attraverso l'azionamento del "filtro" causale. Come è noto, la contrapposizione ha riguardato in primo luogo quanti, ricorrendo alla formula della "funzione economico-sociale"¹⁸, hanno sostenuto che l'idoneità a produrre effetti giuridicamente rilevanti possa essere riconosciuta solo agli atti di volontà che presentino assetti di interessi ed effetti preventivamente riconosciuti meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento giuridico o che rispondano quantomeno a tipi di operazioni economiche dotate per la loro diffusione di comprovato riconoscimento sociale¹⁹. E quanti, viceversa, hanno ritenuto che, al fine di evitare che il giudizio sulla causa si risolva in un'inammissibile ingessatura della libertà negoziale dei privati, essa debba essere intesa come "funzione economico-individuale" dell'atto di volontà o sintesi degli interessi che concretamente il contratto è diretto a realizzare e debba essere prioritariamente rivolta ad accertare che, nel definire liberamente le modalità di realizzazione dei propri interessi, i privati non abbiano oltrepassato la soglia invalicabile della liceità²⁰. A guardar bene, la reale posta in gioco appare proprio la qualità del limite all'autonomia privata rappresentato dal principio causalistico: nel primo caso sembra darsi prioritario rilievo all'utilità sociale, anche a costo che ciò comporti una più o meno marcata funzionalizzazione delle espressioni dell'autonomia privata al perseguimento di finalità pubbliche di volta in volta definite in conformità all'ordinamento vigente²¹. Nel secondo caso, il controllo cui sottoporre gli atti di volontà dei privati sembra invece prioritariamente rivolto a coordinare in modo quanto più efficace possibile il trattamento giuridico dell'atto, anche e soprattutto in chiave rimediale²², a quanto realmente voluto dalle parti, limitando l'indagine sul rapporto tra causa concretamente perseguita e interesse pubblico al vaglio di liceità.

In realtà, per quanto non risulti che il denunciato rischio di una funzionalizzazione

rappresentazione in termini prevalentemente soggettivi della causa quale *cause raisonnable* dell'obbligazione oggetto del contratto la ragione della necessità di distinguere tra motivi soggettivi giuridicamente irrilevanti e interessi concretamente perseguiti dalle parti mediante l'accordo, viceversa rilevanti nella ricostruzione della causa del contratto, U. BRECCIA, *op. cit.*, p. 47 ss.

¹⁸ Cfr. E. BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico*, in *Tratt. Vassalli*, Utet, 1960, p. 170 ss.

¹⁹ Cfr. M. COSTANZA, *Meritevolezza degli interessi ed equilibrio contrattuale*, in *Contratto e Impresa*, 1987, p. 423 ss.

²⁰ A proposito della causa intesa come "funzione economico-individuale" del negozio giuridico, si è scritto che essa, lungi dall'essere "strumento e meccanismo di controllo dell'agire autonomo dei privati", vada considerata come "oggetto di controllo, che consente di constatare, in concreto, l'esistenza e il grado di compatibilità tra quei valori che il negozio esprime e quelli, invece, espressi dall'ordinamento statale". Cfr. G.B. FERRI, *Il negozio giuridico*, (Voce), *cit.*, p. 76-77. Ma vedi anche Id., *Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico*, Giuffrè, 1966, p. 249. Tra i più convinti sostenitori della "causa in concreto" quale "sintesi degli interessi che il contratto è diretto a realizzare", cfr. C. M. BIANCA, *op. cit.*, p. 231 ss.; V. ROPPO, *Il contratto*, Giuffrè, 2001, p. 364.

²¹ È il rischio che denuncia con particolare efficacia G. B. FERRI, *Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico*, *cit.*, p. 254 e ss.; ma anche V. ROPPO, *op. cit.*, p. 365; C.M. BIANCA, *op. cit.*, p. 459.

²² Cfr. C. SCOGNAMIGLIO, *Problemi della causa e del tipo*, in *Trattato del Contratto* diretto da V. Roppo, II, Giuffrè, 2006, p. 92.

dell'autonomia negoziale dei privati in vista della realizzazione di finalità sociali²³, definibili a partire dal secondo dopoguerra in base alle indicazioni ricavabili dalla Costituzione repubblicana del 1948, si sia mai concretizzato, il diffuso rinvio, operato, soprattutto dalla giurisprudenza, alla formula della funzione economico-sociale del contratto per definire il requisito essenziale della causa è spesso apparso piuttosto formale²⁴, risultando comunque necessaria la verifica della corrispondenza alla reale volontà dei contraenti dello schema causale di volta in volta astrattamente individuato²⁵. Il principale limite di quella rappresentazione della causa negoziale e del conseguente controllo da esercitarsi sulle manifestazioni dell'autonomia privata, d'altronde, è stato da più parti evidenziato nella sostanziale assimilazione tra il concetto di causa ed il concetto di tipo contrattuale²⁶, la quale, riducendo l'ambito operativo dell'autodeterminazione negoziale dei privati alla riproduzione degli schemi contrattuali nominati dal Codice Civile, ne comportava un'inammissibile compressione²⁷.

È dunque soprattutto per questa ragione che si è andata affermando una nozione di causa contrattuale sempre più definita alla luce dell'indagine circa i reali interessi perseguiti dalle parti, ovvero il tipo di scambio effettivamente voluto dalle parti²⁸. Gli indirizzi dottrinari che a riguardo hanno avuto maggior seguito hanno continuato ad attribuire carattere essenzialmente oggettivo alle ricostruzioni proposte, rivendicando però la necessità di considerare la reale volontà dei contraenti, se non per rivalutare la rilevanza giuridica delle loro motivazioni meramente soggettive²⁹, quantomeno per individuare lo specifico assetto di interessi individuali di volta in volta esteriorizzato dalle parti quale effettiva giustificazione dello scambio negoziale concordato. È proprio alla rivalutazione della volontà individuale nella determinazione dei contenuti del requisito causale che ne è conseguita, tuttavia, che qualcuno³⁰ riconduce la responsabilità di una serie di equivoci che, si può ipotizzare, abbiano contribuito a rendere tutt'oggi poco chiaro, per un verso, il rapporto tra causa ed equilibrio contrattuale e, per altro verso e più in profondità, l'importanza del giudizio causale quale indispensabile garanzia della coerenza degli atti di auto-

²³ Cfr. M. NUZZO, *Utilità sociale e autonomia privata*, Giuffrè, 1975, p. 97 ss.

²⁴ Cfr. Cass., 4 aprile 2003, n. 5324; Cass., 17 gennaio 2007, n. 987; Cass., 13 febbraio 2009, n. 3646. Tra gli altri, esprimono tale opinione, U. BRECCIA, *op. cit.*, p. 19 ss.; G. MARINI *La causa del contratto*, in P. CENDON (a cura di), *Il diritto privato nella giurisprudenza*, Utet, 2000, pp. 4-5.

²⁵ Cfr. Cass., 11 agosto 1980, n. 4921; Cass., 15 luglio 1993, n. 7844; Cass., 12 novembre 2009, n. 23941. Puntuali in proposito le considerazioni V. ROPPO, *op. cit.*, p. 364.

²⁶ Cfr. G.B. FERRI, *Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico*, cit., p. 246 ss.; R. SACCO, *op. cit.*, p. 579.

²⁷ Cfr. G. MARINI, *op. cit.*, p. 2.

²⁸ Cfr. G.B. FERRI, *Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico*, cit., p. 245; C.M. BIANCA, *op. cit.*, p. 452 ss.

²⁹ I motivi o gli scopi ulteriori perseguiti dalle parti contraenti sono considerati privi di rilevanza giuridica, se non nei casi espressamente indicati dalla legge, tra gli altri da V. ROPPO, *op. cit.*, p. 377 ss. Illustrando la concezione della causa come funzione economico-individuale del contratto, sottolinea che essa si distacchi sia "dalla funzione economico-sociale com'è offerta dalla lettura bettiana del codice attuale, sia dalla ricostruzione della dottrina precedente in termini di scopo soggettivo degli autori del negozio", G. MARINI, *op. cit.*, p. 3.

³⁰ Cfr. M. BARCELONA, *op. cit.*, p. 137 ss.

JUS CIVILE



nomia negoziale non tanto alla realizzazione di contingenti e non meglio predefinite finalità sociali, quanto alla riproduzione del modello di organizzazione dei rapporti sociali ed economici rappresentato dall'economia di mercato e dai principi di libertà ed eguaglianza individuale che dovrebbero sorreggerlo³¹.

3. – L'importanza di una ricostruzione della causa del contratto attenta alla corrispondenza e all'eventuale adeguamento tra lo schema causale astrattamente ricavabile dalla sintesi degli effetti del contratto ed gli interessi individuali che le parti hanno effettivamente programmato di soddisfare mediante l'accordo negoziale è oggi ampiamente condivisa sia in dottrina sia, come già visto, in giurisprudenza³².

Non può disconoscersi, tuttavia, che la concentrazione sul dato costituito dalla reale volontà delle parti ha condotto ad accreditare spesso una sostanziale coincidenza tra la causa contrattuale ed il rapporto di corrispettività tra i sacrifici cui le parti si sono reciprocamente obbligate³³, sulla scia di una tradizione teorica che, alimentata anche dallo studio di alcuni ordinamenti stranieri³⁴, rifugge dalla rappresentazione del contratto quale strumento di realizzazione di una funzione economica che concili il profilo soggettivo dell'effettiva soddisfazione degli interessi individuali perseguiti dai contraenti con un profilo più marcatamente oggettivo, rivolto a cogliere le ricadute dell'atto di autonomia privata sul sistema della circolazione e della riproduzione della ricchezza³⁵. D'altra parte e per alcuni versi paradossalmente³⁶, proprio il rilievo assegnato al

³¹ Per la valorizzazione funzionale del giudizio causale quale ricerca di una qualche ragione utilitaria che attesti la coerenza dell'operazione economica dedotta in contratto alla logica mercantile, cfr. M. BARCELLONA, *op. cit.*, p. 143 ss. Ma vedi anche G. SICCHIERO, *La distinzione tra meritevolezza e liceità del contratto atipico*, in *Contratto e Impresa*, 2004, p. 552.

³² Da ultimo, riconosce che "il giudizio sulla realizzabilità in concreto del programma negoziale non è altra cosa rispetto al giudizio virtuale sulla sua corrispondenza alla ragione utilitaria (...) l'uno si limita a trasporre nel concreto quel che l'altro ha apprezzato virtualmente", anche M. BARCELLONA, *op. cit.*, p. 170. In giurisprudenza, cfr. Cass., 14 settembre 2012, n. 15449; Cass., 24 luglio 2007, n. 16315; Cass., 8 maggio 2006, n. 10490.

³³ Cfr. R. SACCO, *op. cit.*, p. 583 ss.

³⁴ A proposito delle diverse rappresentazioni offerte dalle tradizioni giuridiche di *civil law* e di *common law* a proposito del fondamento giustificativo del patto tra privati che l'ordinamento richiede di accertare per riconoscere rilevanza giuridica allo stesso patto, cfr. U. BRECCIA, *op. cit.*, p. 17 ss.

³⁵ Tra i tanti contributi dello stesso Autore rilevanti sul punto si rinvia a G. GORLA, *Il potere della volontà nella promessa come negozio giuridico*, in *Riv. dir. comm.*, 1956, I, p. 18 ss. Sintomatica in questo senso appare anche l'affermazione secondo la quale "La possibilità di ricorrere alla forma per dare corpo ad un patto privo di causa dimostra che il requisito causale non è imposto per la tutela di primari interessi della collettività, come si pretende dalla letteratura italiana più propensa a schemi panpubblicistici". Cfr. R. SACCO, *op. cit.*, p. 591.

³⁶ Nelle riflessioni degli Autori che propugnano tale indirizzo interpretativo, infatti, proprio la nettezza della contrarietà a rilevare qualsivoglia forma di funzionalità del contratto alla realizzazione "in positivo" dell'utilità sociale, consente di escludere che l'accertamento della congruità dello scambio possa essere considerato oggetto del giudizio causale.

rapporto di corrispettività tra le prestazioni concordate³⁷, inteso quale indice privilegiato della volontà concretamente espressa dalle parti, ha progressivamente determinato la rivalutazione del giudizio di meritevolezza degli interessi perseguiti mediante l'atto di autonomia privata *ex art.* 1322, 2° comma c.c., proprio con riferimento alle ipotesi di uno squilibrio tra prestazione e controprestazione³⁸. Non a caso, ancora una volta a partire dalla considerazione delle esperienze giuridiche d'oltralpe, si sottolinea una crescente attenzione dottrina e giurisprudenziale per il tema della giustizia contrattuale³⁹, con particolare riferimento a tutte le ipotesi in cui sia rilevabile una diseguale distribuzione di potere negoziale tra le parti nella determinazione dei contenuti dell'accordo, riconoscendo in ciò i presupposti per l'individuazione di un rinnovato ambito di operatività del giudizio di meritevolezza, diverso da quello tipicamente assegnato all'accertamento dell'illiceità della causa⁴⁰.

Ebbene, proprio l'incerta delimitazione tra la causa quale ragione giustificativa dell'accordo e l'oggettiva apprezzabilità del "nudo patto"⁴¹, da un lato e, dall'altro, la disinvolta connessione proposta da più parti tra il giudizio di meritevolezza degli interessi soggettivi che animano i contraenti e la congruità del rapporto di corrispettività tra prestazione e controprestazione sembrano all'origine della confusione che ancora oggi domina il dibattito sul requisito essenziale della causa contrattuale, soprattutto con riferimento ai profili oggetto di considerazione nella sentenza della Suprema Corte in commento.

Proprio l'approccio funzionale che si è scelto di adottare per svolgere queste brevi note sul rilievo normativo della causa del contratto può contribuire allora a fissare alcuni punti certi in materia. Può infatti rammentarsi a riguardo la diffusa opinione secondo la quale la decisa affermazione di una rappresentazione della causa contrattuale in termini oggettivi, certamente a partire dall'entrata in vigore del Codice Civile del 1942, sia servita innanzitutto, al di là dei condizionamenti di volta in volta derivanti dalle contingenze ideologiche, all'individuazione di uno

³⁷ La corrispettività si intende in questa sede quale rapporto tra prestazioni in virtù del quale "la prestazione di una parte trova remunerazione nella prestazione dell'altra". Cfr. C.M. BIANCA, *op. cit.*, p. 488.

³⁸ Sebbene in modo piuttosto cauto, uno dei più autorevoli sostenitori della causa quale ragione concreta del contratto, accredita l'idea che, in virtù della diffusione del fenomeno della predisposizione unilaterale del regolamento negoziale nella contrattazione di massa, l'iniquità del suo contenuto possa essere oggetto di un giudizio di immeritevolezza degli interessi perseguiti mediante l'accordo e, per questo motivo, causa di invalidità del contratto. Cfr. C.M. BIANCA, *op. cit.*, p. 460. Ugualmente sensibile alla rivalutazione della rilevanza giuridica da accordare al dato dell'adeguatezza del rapporto di corrispettività tra le prestazioni in relazione all'accertamento della causa in concreto si mostra V. ROPPO, *op. cit.*, pp. 386-387.

³⁹ Cfr. R. LANZILLO, *Regole del mercato e congruità dello scambio contrattuale*, cit., p. 322 ss.; R. ROLLI, *Causa in astratto e causa in concreto*, Cedam, 2008, p. 148 ss.

⁴⁰ Cfr. R. LANZILLO, *op. cit.*, p. 333; R. ROLLI, *op. cit.*, p. 151. Si propone come convinto assertore dell'autonomia del giudizio di meritevolezza degli interessi da realizzare mediante l'accordo dal giudizio di liceità del contratto, ma dissente dall'idea che il primo possa coincidere con la valutazione della congruità dello scambio, G. SICCHIERO, *op. ult. cit.*, p. 545 ss.

⁴¹ In proposito, riflettendo sui limiti delle teorie che propugnano la centralità degli interessi concretamente perseguiti dalle parti nell'attività di ricostruzione della causa, manifesta l'impressione che "la logica simbolica del consenso" tenda a prevalere sulla logica mercantile, inaugurando "l'epoca del nudo patto", M. BARCELLONA, *op. cit.*, p. 194.

JUS CIVILE



strumento normativo idoneo a garantire la coerenza degli atti di autonomia privata alla logica utilitaria che istituisce e rende possibile lo sviluppo dell'economia di mercato⁴². In considerazione di ciò, appare doveroso segnalare che il principio di autodeterminazione individuale, sul quale si fonda l'agire negoziale, trova nel mercato la sua principale sede di celebrazione ma anche, proprio attraverso lo strumento normativo della causa, la sua principale fonte di contenimento⁴³. Dunque, per quanto meritorio sia il richiamo al rispetto della reale volontà negoziale dei contraenti e la conseguente ricerca, in relazione al profilo causale del contratto, della "ragione che concretamente giustifica il particolare contratto"⁴⁴, l'accentuato rilievo assegnato al solo dato volontaristico rischia di sortire un effetto sostanzialmente demolitorio rispetto alla delicata funzione normativa assolta dall'accertamento della causa dell'atto di autonomia privata⁴⁵.

In particolare, l'incondizionata esaltazione dell'intenzione soggettiva di chi ha manifestato il proprio consenso al vincolo contrattuale quale fondamento giustificativo del relativo patto⁴⁶, può condurre sia ad una sostanziale sterilizzazione dell'indagine circa l'oggettiva apprezzabilità delle utilità economiche scambiate, ove tale indagine si arresti alla semplice constatazione della previsione negoziale dei sacrifici cui le parti si siano rispettivamente obbligate; sia, alternativamente, ad un'acritica constatazione dell'assenza di causa nel caso di un esteriore difetto di reciprocità dei sacrifici accettati dalle parti. Alla luce della funzione normativa che si è ritenuto di dover attribuire al giudizio sulla causa del contratto, viceversa, dovrebbe essere chiaro che se il sinallagma contrattuale si configura come un indice fondamentale dello specifico scambio di utilità patrimonialmente apprezzabili programmato dalle parti, la sua considerazione, o alternativamente la sua assenza esteriore, non può esaurire l'attività di ricerca della causa del relativo patto⁴⁷, essendo possibile in un caso che i sacrifici formalmente assunti dalle parti siano privi di utilità economica oggettivamente apprezzabile⁴⁸ e, nell'altro caso, che il difetto esteriore di un

⁴² Cfr. P. BARCELLONA, *Diritto privato e processo economico*, Iovene, 1973, p. 279 ss.; A. DI MAJO, *op. cit.*, p. 2; M. BARCELLONA, *op. cit.*, p. 210 ss.; G. SICCHIERO, *op. cit.*, p. 552.

⁴³ Poiché non ogni espressione della signoria della volontà è necessariamente coerente ai corollari del mercato, "la causa sta a garantire che ad ogni *contrat* corrisponda un *commerce*". Cfr. M. BARCELLONA, *op. cit.*, p. 149.

⁴⁴ Così, V. ROPPO, *op. cit.*, p. 364.

⁴⁵ Non è un caso d'altronde se molti Autori abbiano riflettuto in ordine alla reale consistenza, oltre che alla pericolosità, dell'ipotesi di una "morte della causa negoziale". Cfr. U. BRECCIA, *Morte e resurrezione della causa: la tutela*, in S. MAZZAMUTO (a cura di), *Il contratto e le tutele*, Giappichelli, 2002, p. 241 ss.; G.B. FERRI, *L'«invisibile» presenza della causa del contratto*, in *Eur. e Dir. Priv.*, 2002, p. 897 ss.; E. NAVARRETTA, *Le ragioni della causa e il problema dei rimedi*, in *Riv. Dir. Comm.*, I, 2003, cit., p. 989 ss.; C. SCOGNAMIGLIO, cit., p. 85 ss.

⁴⁶ Il tema riveste particolare attualità anche perché è proprio questo l'indirizzo adottato dai redattori delle diverse proposte di uniformazione del diritto contrattuale europeo a proposito dell'individuazione normativa del fondamento giustificativo del singolo contratto. Sul punto si rinvia alle acute considerazioni di C. SCOGNAMIGLIO, *op. cit.*, p. 97 ss.; E. NAVARRETTA, *op. cit.*, p. 991; U. BRECCIA, *op. ult. cit.*, p. 247 ss.

⁴⁷ Si è puntualmente osservato che la considerazione del "prezzo sproporzionato" piuttosto che riguardare la verifica della convenienza dello scambio, atterrebbe "alla verifica della reale iscrivibilità del contratto nel paradigma utilitario", cioè rilevarebbe "sotto il distinto profilo dell'«opacità» del patto. Cfr. M. BARCELLONA, *op. cit.*, p. 392.

⁴⁸ Non a caso in ipotesi del genere la giurisprudenza ha constatato la nullità per mancanza di causa. Cfr. Cass., 9

rapporto di corrispettività tra le prestazioni dedotte in contratto celi un fondamento causale esterno rispetto alla stretta “economia” del relativo patto⁴⁹.

Quanto poi all’opinione incline a ricavare dallo squilibrato rapporto tra prestazione e contro-prestazione l’immeritevolezza di tutela degli interessi perseguiti mediante l’accordo e la conseguente nullità del contratto⁵⁰, le sintetiche considerazioni appena svolte dovrebbero fare intuire le ragioni per cui sia legittimo dubitare della correttezza di tale tipo di deduzione.

Lo stesso argomento utilizzato per escludere ogni automatica correlazione tra la rilevanza o meno di un rapporto di corrispettività e la presenza o meno di una causa giuridicamente rilevante alla base del relativo contratto pare infatti sufficiente ad escludere ulteriormente che l’eventuale sproporzione tra le prestazioni cui le parti si siano reciprocamente obbligate denoti in sé il perseguimento di interessi non meritevoli di tutela da parte dell’ordinamento giuridico. Vero è, a questo proposito, che il giudizio sul fondamento causale dell’atto di autonomia privata non può considerarsi completato fintanto che non sia stata accertata la concreta realizzabilità dello scambio di utilità economiche cui le parti hanno dichiarato di acconsentire; e vero è anche che nel procedere a tale accertamento, l’interprete deve anche verificare che l’assetto di interessi negozialmente definito non contrasti con norme imperative, i principi dell’ordine pubblico e del buon costume, ovvero con i parametri della liceità fissati dal nostro ordinamento⁵¹. Ma tutto ciò non autorizza ad assimilare alcuna di tali specifiche verifiche con il sindacato del rapporto che le parti hanno deciso di istituire tra la misura dei sacrifici cui ciascuna si è obbligata a favore dell’altra. Diverso naturalmente è il caso in cui, come giustamente ricorda la Cassazione nella sentenza in commento, lo squilibrio nel rapporto di corrispettività tra le prestazioni sia stato provocato dalla ricorrenza di circostanze che impediscano una manifestazione libera e consapevole della volontà individuale. Ma, va subito e ulteriormente precisato che tali circostanze rilevano giuridicamente soltanto nei casi espressamente individuati dal legislatore e, per di più, ove esse si verificano, la reazione che il Codice civile prevede possa essere azionata è quella della richiesta di annullamento o di rescissione del contratto, non certo quella della dichiarazione di nullità del contratto per assenza di causa⁵².

gennaio 1999, n. 117; Cass., 19 ottobre 1998, n. 10332; Cass. 15 maggio 1996, n. 4503; Trib. Salerno, 13 dicembre 1993, in *Giust. civ.*, 1994, I, p. 1403.

⁴⁹ Frequente è in particolare l’accertamento di un fondamento causale del contratto esterno allo specifico regolamento in ragione della ricorrenza di un collegamento negoziale. Tra le più recenti, cfr. Cass., 3 luglio 2013, n. 16629; Cass. 25 novembre 2008, n. 28053.

⁵⁰ Cfr. Trib. Milano, 15 maggio 1978, pubblicata in G. DE NOVA, *Il contratto di leasing. Con 80 sentenze ed altri materiali*, Giuffrè, 1982, p. 67 ss.; Cass., 2 novembre 1998, n. 10926.

⁵¹ Molti invero fanno coincidere tale tipo di verifica con il controllo circa la meritevolezza degli interessi oggetto del contratto. Cfr. G.B. FERRI, *Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico*, cit., pp. 247 e 253; ID., *Ancora in tema di meritevolezza dell’interesse*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1979, p. 1 ss.; A. DI MAJO, *op. cit.*, p. 2.

⁵² Ancora una volta, per la lucidità con la quale si distingue la specifica funzione normativa della causa da quella degli istituti, primo tra tutti la rescissione, che reagiscono ad alcune ipotesi di alterazione delle condizioni in cui si manifesta il potere di autodeterminazione di una delle parti contrattuali, cfr. M. BARCELLONA, *op. cit.*, p. 400 ss.

JUS CIVILE



D'altronde, l'idea che l'utilità soggettiva liberamente attribuita da ciascun contraente alle risorse dedotte nello scambio contrattuale possa essere oggetto di valutazione, pur se mossa dal nobile intento di tutelare la parte contraente in posizione di debolezza⁵³, desta non poche perplessità anche sul piano della legittimazione all'esercizio di tale sindacato e su quello del metodo da adottare a riguardo. Il tema, ben noto e cui in questa sede può dedicarsi solo un cenno conclusivo, è quello del rischio che ogni indagine rivolta a misurare la congruità dello scambio finisca per sottoporre l'esercizio dell'autonomia privata ad un controllo tanto invasivo quanto quello che, a lungo, si è temuto potesse derivare da una rappresentazione della causa quale requisito idoneo ad accertare la conformità dell'atto negoziale a finalità di utilità sociale di volta in volta definite dal potere politico; con l'aggravante, in questo caso, dell'attribuzione al potere giudiziario, notoriamente privo negli ordinamenti di *civil law* della legittimazione democratica riservata ai rappresentanti del potere politico, del compito di definire sia i presupposti materiali della rilevanza giuridica dello squilibrio negoziale, sia la misura oltre la quale gli interessi che lo sorreggono andrebbero riconosciuti immeritevoli di tutela *ex art.* 1322, 2° comma, c.c.⁵⁴.

⁵³ Cfr. R. ROLLI, *op. cit.*, p. 151 ss.; V. ROPPO, *op. cit.*, p. 387.

⁵⁴ Riflettendo acutamente sul tema della giustizia degli scambi, osserva che “se la soluzione del problema è affidata per intero alle clausole generali della costituzione e del codice, il vero principio finisce con il coincidere con le regole fissate dai giudici: con la conseguenza di trarre dalla soluzione, pur giusta, di singoli conflitti massime generali la cui applicazione potrebbe risolversi proprio nella negazione del principio che si vuole affermare”, U. BRECCIA, *Il contratto in generale*, III, cit., p. 199.